

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUSEPPE GRASSI"



Sede Associata C.P.I.A. di Taranto

Viale Stazione, 13 - 74015 MARTINA FRANCA (TA) - ITALY

Tel. 080/4832702 - 080/4117324 Sito WEB: <http://istitutocomprensivograssi.edu.it>

E-mail: taic86100x@istruzione.it - PEC: taic86100x@pec.istruzione.it

Cod. Univoco: UFV750 Codice Fiscale: 90214530736

I.C. "G. GRASSI"- MARTINA FRANCA
Prot. 0012443 del 13/10/2022
III (Uscita)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Allegato A al Regolamento di Istituto

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di istituto
in data 11 ottobre 2022 con delibera n. 28

Il presente regolamento disciplinare è stato redatto in conformità all'articolo 4, co. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249 del 24/06/1998) e successive modifiche ed integrazioni (D.P.R. 235 del 21/11/2007).

I rapporti fra le varie componenti all'interno dell'Istituto devono essere improntati al massimo grado di civiltà, di correttezza e rispetto tenuto conto delle finalità educative dell'istituzione scolastica. Ogni volta che si venga meno alla correttezza dei rapporti o che si siano violate le regole date, si configura una mancanza disciplinare punibile con una sanzione disciplinare.

Art.1 – PRINCIPI

1. Sono stati individuati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari (infrazioni) e le relative sanzioni. I principi cui si ispirano l'irrogazione delle sanzioni ed i relativi procedimenti sono:
 - a. finalità educativa
 - b. responsabilità individuale
 - c. gradualità
 - d. non interferenza tra sanzioni e valutazione
 - e. riparazione del danno
 - f. coinvolgimento dei genitori/adulti esercenti la responsabilità genitoriale
 - g. garanzia dello studente incolpato

dettagliati come di seguito riportato:

Principio della finalità educativa. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti di convivenza civile all'interno della comunità scolastica, nonché, al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale e/o culturale a vantaggio della comunità scolastica.

Principio della responsabilità individuale. La responsabilità disciplinare è individuale, pertanto, le annotazioni, l'irrogazione delle sanzioni e i relativi procedimenti di garanzia hanno valore, in quanto, si riferiscono sempre nominativamente a singoli studenti e non ad insiemi collettivi, ferma restando l'eventualità che la medesima infrazione sia stata commessa da più studenti d'accordo e in associazione tra loro.

Principio di gradualità. Le infrazioni sono graduate sulla base della gravità del comportamento dello studente e delle conseguenze che da esso derivano. In ordine crescente di gravità si distinguono tre livelli di infrazioni a cui corrispondono, proporzionalmente, tre livelli di sanzioni:

di tipo I: non comportano allontanamento dalle lezioni;

di tipo II: comportano allontanamento dalle lezioni, ma per un periodo non superiore ai quindici giorni;

di tipo III: comportano allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai quindici giorni e, nei casi più gravi, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Principio di non interferenza tra sanzioni e valutazione. Nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Principio di riparazione del danno. Comportamenti accertati che abbiano causato danni alle cose implicano la sanzione accessoria della riparazione, almeno parziale, del danno. In tal caso, la famiglia partecipa alle spese di riparazione o sostituzione per i danni a cose, causati a scuola dal figlio / dalla figlia, secondo il grado di responsabilità accertato dal Dirigente, entro l'importo massimo stabilito dal Dirigente stesso.

Principio di coinvolgimento dei genitori o adulti esercenti la Responsabilità genitoriale. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni, deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori o adulti esercenti la Responsabilità genitoriale tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Anche nei periodi d'allontanamento superiori ai quindici giorni, la scuola, per quanto possibile, propone allo studente sanzionato un percorso di recupero educativo con il fine di ricercarne l'inclusione, la responsabilizzazione e il reintegro nella comunità scolastica, coordinando la propria azione con quella della famiglia, nei limiti in cui quest'ultima lo consenta.

Principio di garanzia dello studente incolpato. Ogni procedimento volto ad accertare l'autore o gli autori di infrazioni di livello non lieve e, pertanto, a comminare le conseguenti sanzioni, deve prevedere una fase di contraddittorio, mediante la quale lo studente implicato nel procedimento disciplinare può esporre le proprie ragioni di fronte al Dirigente, o ad un suo incaricato. Al contraddittorio deve presenziare almeno un'unità del personale della scuola in qualità di persona informata dei fatti o, comunque, quale testimone del contraddittorio. Di quest'ultimo è, immediatamente, steso un processo verbale che studente, Dirigente o suo incaricato, e testimone/i controllano e sottoscrivono.

2. Ogni infrazione, anche del I tipo, è considerata tale, solo in presenza di una **nota disciplinare** sul registro di classe. La nota deve precisare con chiarezza l'autore e la natura dell'infrazione commessa dandone una descrizione sintetica.

Sono titolati a segnare la nota disciplinare

- a. i docenti della classe cui appartiene lo studente
- b. altri docenti in servizio presso l'Istituto
- c. il Dirigente scolastico

anche su segnalazione di altri docenti dell'Istituto, di esperti esterni impegnati a svolgere attività extracurricolari o di soggetti terzi.

La nota disciplinare è presupposto necessario di qualsiasi tipo di sanzione.

Art. 2 – COMPITI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. La scuola, luogo di formazione e di educazione, finalizzata alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, si impegna a:
 - a. fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno studente;
 - b. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro;
 - c. favorire il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
 - d. offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica;
 - e. promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
 - f. favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili;
 - g. promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri;
 - h. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni,

mantenendo un costante rapporto con i genitori nel rispetto della privacy.

Art. 3 – DIRITTI DELLO STUDENTE

1. Ogni studente ha diritto:
 - a. ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno;
 - b. ad essere rispettato come persona e come cittadino dai compagni, dagli insegnanti, dal Dirigente Scolastico e da tutto il personale della scuola;
 - c. a ricevere una valutazione trasparente e tempestiva volta a favorire processi di autovalutazione;
 - d. alla tutela della riservatezza e della sua sicurezza;
 - e. ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
 - f. ad esprimere liberamente il proprio pensiero nel rispetto della libertà di parola, di religione e della cultura dei compagni e delle persone che nella scuola operano;
 - g. ad incontrare il Dirigente Scolastico o un suo sostituto per esporre situazioni che riguardano la propria situazione scolastica.

Art. 4 – DOVERI DELLO STUDENTE

1. Al fine di consentire una piena applicazione dei propri diritti ogni studente è tenuto a:
 - a. frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
 - b. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per sé stesso;
 - c. mantenere un comportamento corretto che favorisca il proprio e l'altrui apprendimento;
 - d. non utilizzare a scuola telefoni cellulari o altri dispositivi non autorizzati dai docenti;
 - e. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto;
 - f. utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e non arrecare danni al patrimonio della scuola;
 - g. collaborare responsabilmente nel rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura.

Art. 5 – SANZIONI DISCIPLINARI

1. L'inosservanza dei doveri di cui all'art. 4 comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica:**
 - I. richiamo verbale;
 - II. annotazione generica sul registro di classe elettronico e cartaceo;
 - III. annotazione disciplinare sul registro di classe elettronico e cartaceo;
 - IV. convocazione dei genitori da parte del Docente, previa comunicazione al Dirigente;
 - V. convocazione dei genitori da parte del Dirigente;
 - VI. sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza;
 - VII. esclusione da uscite didattiche, gite d'istruzione, spettacoli, con obbligo di frequenza;
 - VIII. risarcimento dei danni.
 - b. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni;**

- c. **Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;**
- d. **Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;**
- e. **Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato.**

Art. 6 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

1. L'inosservanza dei doveri individuati nel presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni da modulare in forma graduale e progressiva e, comunque, in rapporto alla gravità dei fatti (vedi schema allegato).
2. La sanzione disciplinare, deve specificare in modo chiaro le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3, L. 241/1990).
3. Le sanzioni di cui all'art. 5, 1, lettere b.-c.-d.-e., possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte degli organi competenti, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
4. Le sanzioni di cui all'art. 5, 1, lett. b.-c., si applicano in presenza di gravi atti che violino la dignità e il rispetto della persona, di comportamenti dolosi o di concrete situazioni di pericolo per l'incolumità personale e altrui.
5. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà esplicitare anche i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

In particolare:

- a. Arrecare danni alle strutture, alle attrezzature, agli arredi e ai sussidi didattici della scuola prevede il **risarcimento dei danni arrecati**. L'entità del danno sarà definita dal Dirigente Scolastico;
- b. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, la scuola promuove, insieme ai servizi sociali ed eventualmente con il Tribunale per i minorenni un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica;
- c. In caso di **ricidiva di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, o di atti gravi di violenza** o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale **e quando non sono esperibili interventi per un reinserimento** responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, si prevede l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e/o all'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

ART. 7 - SANZIONI ALTERNATIVE

1. All'atto della comunicazione del provvedimento disciplinare, è offerta all'alunno la possibilità di convertire la stessa in una delle seguenti attività alternative:
 - a. attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere (pulizia dei locali scolastici e delle aree a verde, tinteggiatura di pareti danneggiate);
 - b. presenza in Istituto, oltre l'orario scolastico per attività di studio, ricerca, approfondimento o altra attività;
 - c. attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;
 - d. produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di

- rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;
- e. attività di collaborazione con i docenti preposti per il riordino di materiale scolastico, libri, materiale multimediale;
 - f. ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la comunità scolastica.

Art. 8 – USO DEL CELLULARE A SCUOLA

1. L'uso del cellulare a scuola è regolato dalla direttiva ministeriale del 17 marzo 2007, nella quale è fatto esplicito divieto di utilizzare il cellulare durante le ore di lezione; L'uso dello stesso, oltre a rappresentare una grave mancanza di rispetto verso il docente, costituisce un'infrazione disciplinare;
2. Resta inteso, come precisato anche dalla Direttiva Ministeriale che, nel caso in cui vi siano esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie dettate da ragioni **di estrema urgenza e gravità** e qualora non ci sia la possibilità di contattare le famiglie attraverso i regolamentati canali di comunicazione, può esservi l'autorizzazione da parte del docente all'uso del cellulare personale.

Art. 9 – SOGGETTI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

- **DOCENTE:** per le sanzioni previste all'art.5, 1, lettera a., ad esclusione dei punti viii e ix.
- **CONSIGLIO DI CLASSE:** per le sanzioni previste all'art.5, 1, lettera a., punto viii, e lettera b.
- **CONSIGLIO DI ISTITUTO:** per le sanzioni previste all'art.5, 1, lettere c.-d.-e.
- **DIRIGENTE:** per le sanzioni previste all'art.5, 1, lettera a., punti vii, viii, ix, lettere b.-c.-d.-e.

Art. 10 – PROCEDURE DI IRROGAZIONE

1. L'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art.5 del presente Regolamento, con esclusione dei provvedimenti di cui alla lettera a., prevede le seguenti fasi della procedura di irrogazione:
 - a. contestazione di addebito;
 - b. convocazione dell'organo giudicante;
 - c. ascolto delle parti interessate;
 - d. adozione del provvedimento disciplinare con motivazione della sanzione;
 - e. comunicazione del provvedimento disciplinare.
2. La contestazione scritta dell'addebito deve essere effettuata dal Dirigente Scolastico, entro 10 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza del fatto da contestare ed inviata ai genitori dello studente;
3. Nella determinazione dei fatti da contestare e limitatamente allo scopo di assumere il maggior numero di elementi a disposizione e di circostanziare gli eventi, il Dirigente Scolastico può ascoltare gli studenti anche senza aver preventivamente informato le famiglie;
4. La contestazione di addebito deve necessariamente contenere indicazioni rispetto all'organo giudicante, alla data, all'ora e al luogo di convocazione dello stesso e del diritto di comparire dello studente e dei suoi genitori per essere ascoltato in ordine agli addebiti mossi. Può anche ritenersi opportuno che lo studente venga ascoltato dal Dirigente prima da solo e poi con i suoi genitori;
5. La convocazione dell'organo giudicante deve avvenire, tassativamente, entro 20 giorni

- dalla data di contestazione dell'addebito;
6. L'adozione del provvedimento disciplinare deve compiersi entro 45 giorni;
 7. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa;
 8. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico";
 9. La comunicazione del provvedimento allo studente e ai suoi genitori è effettuata dal Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di chiusura del procedimento;
 10. Nel provvedimento disciplinare, deve essere indicato l'organo di garanzia, i tempi e le modalità di ricorso. Devono, inoltre, essere indicate, quando ricorrano le condizioni, le possibili sanzioni alternative a quella somministrata;
 11. Per l'irrogazione di sanzioni di cui all'art. 5, 1, lettere b.-c.-d.-e., nei confronti di alunni diversamente abili, si ricorrerà al parere degli specialisti che hanno redatto la diagnosi funzionale;
 12. L'adozione dei provvedimenti di cui all'art.5 lettera a., punto viii, verranno valutati in sede di Consiglio di Classe ordinario o, in caso di urgenza, straordinario, sempre alla presenza del Dirigente;
 13. Per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.5 lettera b., il Consiglio di Classe è convocato in via straordinaria, con procedura d'urgenza, dal Dirigente Scolastico o su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi espressi. Nel caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;
 14. Nel caso in cui il Consiglio di classe ritenga che la sanzione da applicare rientri fra le potestà del Consiglio di Istituto, in sede preliminare e, comunque, non prima di aver ascoltato gli interessati, si può dichiarare incompetente a procedere. Se il Consiglio di Istituto, a sua volta, si dovesse ritenere incompetente a procedere, potrebbe rinviare gli atti al Consiglio di classe che, questa volta, avrebbe l'obbligo di esprimersi;
 15. Per le inosservanze che implicano le sanzioni di cui all'art.5, lettere c.-d.-e., il Consiglio di Istituto è convocato al completo in via straordinaria, con procedura d'urgenza. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi espressi e, nel caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;
 16. Gli organi deputati ad irrogare le sanzioni previste dal presente Regolamento, prima di formalizzare la propria decisione, hanno l'obbligo di ascoltare gli studenti accompagnati dai loro genitori. A tale fine, il Dirigente Scolastico provvede alla loro convocazione. In caso di grave impedimento i genitori possono produrre una memoria scritta. La mancata comparizione non costituisce motivo di impedimento all'adozione dei provvedimenti;
 17. Il Provvedimento disciplinare deve indicare l'organo che ha adottato il provvedimento, i fatti contestati, con riferimento al luogo, all'ora, a eventuali testimoni, le dichiarazioni rese dagli interessati, ove prodotte, la sanzione adottata, con relativa motivazione, le modalità di espletamento della sanzione, ivi compreso le modalità sostitutive ove ammesse, le informazioni sulle modalità di ricorso all'Organo di Garanzia. Il provvedimento è comunicato in forma scritta dal Dirigente Scolastico ai genitori dell'alunno, direttamente o mediante raccomandata, entro 7 giorni dalla sua adozione. Il provvedimento disciplinare oggetto di ricorso diventa esecutivo soltanto dopo la pronuncia dell'organo di garanzia, salvo i casi in cui ricorrano le condizioni per l'immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica;
 18. In caso di intenzionale danneggiamento di strutture, sussidi didattici, arredi scolastici, il Dirigente Scolastico avvalendosi della collaborazione del Consiglio di classe e del personale della scuola, secondo le competenze di ciascuno, raccoglierà tutti gli elementi utili per la valutazione del caso. Sentita la parte interessata, concorderà l'entità del danno da risarcire e la modalità di recupero.
 - 19.

Art. 11— – IMPUGNAZIONE E ORGANO DI GARANZIA

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dall'avvenuta notifica a mezzo pec/raccomandata inviata ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale all'Organo di garanzia interno alla scuola.
2. Sarà onere del genitore che ha ricevuto la notifica, comunicarla al coniuge o all'altro genitore o adulto esercente la patria potestà.
3. L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni ed è composto da 2 membri effettivi e 2 supplenti di cui due docenti e due genitori degli alunni. E'presieduto dal Dirigente Scolastico (art.7 del Decreto Presidente Repubblica n. 416).
4. L'organo di garanzia interno esamina i ricorsi e decide, nel termine di dieci giorni, in merito ai conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto per l'applicazione del presente Regolamento. Qualora l'organo di garanzia non decida entro 10 giorni, la sanzione si riterrà confermata.
5. I membri dell'organo di garanzia sono identificati come segue:
 - a. per la componente genitori:
 - membro effettivo: il primo dei non eletti nelle liste delle ultime elezioni del Consiglio;
 - membro supplente: il secondo dei non eletti;
 - b. per la componente docenti:
 - membro effettivo: il primo dei non eletti nelle liste delle ultime elezioni del Consiglio;
 - membro supplente il secondo dei non eletti.
6. I membri supplenti subentrano ai titolari in caso di decadenza dei medesimi o per conflitto di posizione ovvero:
 - a. il rappresentante dei genitori è il genitore di un alunno sanzionato;
 - b. il rappresentante dei docenti appartiene al Consiglio di classe cha ha irrorato la sanzione.
7. L'organo di garanzia si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico, ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni e delibera a maggioranza assoluta dei voti validi espressi; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 180 giorni dalla data di contestazione degli addebiti, esclusi i periodi di vacanza scolastica, compresa l'eventuale pronuncia dell'organo di garanzia.

SCHEMA RIASSUNTIVO

In ottemperanza agli art. 5-6-7-8-9 del presente Regolamento, vengono individuati secondo lo schema seguente:

- i comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari;
- le sanzioni disciplinari corrispondenti;
- le persone e gli organi competenti ad irrogarle;
- il relativo procedimento;
- le modalità per l'eventuale impugnazione delle stesse.

INFRAZIONI DISCIPLINARI DI 1° TIPO	SANZIONI	PERSONE O ORGANI COMPETENTI	PROCEDIMENTO	IMPUGNAZIONE O RICORSI
MANCANZE RISPETTO ALLA FREQUENZA E AGLI OBBLIGHI SCOLASTICI				
Entrare occasionalmente in ritardo	Richiamo verbale	Docente	Immediato	Non impugnabile
Usare un abbigliamento non idoneo all'ambiente scolastico Non indossare sistematicamente l'uniforme scolastica (gli alunni della S.S.P.G.)	Annotazione generica sul Registro Elettronico		Immediato e scritto	
Non adempiere agli obblighi scolastici (compiti non eseguiti, materiale scolastico dimenticato)	Annotazione generica sul Registro Elettronico			
Uso di materiale non autorizzato (taglierini, coltellini, forbici appuntite) e uso improprio di materiale autorizzato	Annotazione disciplinare sul Registro Elettronico e cartaceo di classe			
MANCANZA DI RISPETTO VERSO LE PERSONE				
Rispondere o rivolgersi in modo poco educato agli insegnanti e/o al personale della scuola e/o ai compagni occasionalmente	Annotazione disciplinare sul Registro Elettronico e cartaceo di classe	Docente	Immediato e scritto	Non impugnabile
Deridere in modo occasionale uno o più compagni				
Non rispettare occasionalmente le indicazioni del docente, sia durante le attività scolastiche che durante quelle extrascolastiche (uscite e viaggi di istruzione)				
Disturbare con comportamenti inappropriati lo svolgimento delle attività didattiche, sia nella propria che in quelle altrui				
Non consegnare tutti i cellulari, preliminarmente spenti, al momento dell'arrivo in aula				

Riprendere, fotografare o registrare la voce di qualcuno, mediante dispositivi, senza averne il consenso	Annotazione disciplinare sul Registro Elettronico e cartaceo di classe Ritiro del dispositivo e restituzione ad un genitore entro le ore 17 della stessa giornata.	Docente e Dirigente		
Fumare all'interno della scuola (la 1 ^a volta)				
INCURIA VERSO LE COSE				
Lasciare rifiuti fuori dai cestini	Richiamo verbale	Docente	Immediato	Non impugnabile
Assumere atteggiamenti non corretti nei vari ambienti di apprendimento (aule, laboratori, palestra, biblioteca, spazi esterni)	Richiamo verbale	Docente	Immediato	

Danneggiare l'edificio e/o gli arredi della scuola e/o il materiale dei compagni occasionalmente	Annotazione disciplinare sul Registro Elettronico e cartaceo di classe Convocazione dei genitori e/o applicazione di una sanzione alternativa	Docente e Dirigente		Non impugnabile
INFRAZIONI DISCIPLINARI DI 2° TIPO				
MANCANZE RISPETTO ALLA FREQUENZA E AGLI OBBLIGHI SCOLASTICI				
Entrare frequentemente in ritardo	Richiamo scritto sul Registro Elettronico e cartaceo di classe e convocazione dei genitori	Docente e Dirigente	Immediato e scritto	Non impugnabile
Non giustificare assenze e ritardi				
MANCANZA DI RISPETTO VERSO LE PERSONE				
Disturbare frequentemente e con particolare sfrontatezza lo svolgimento delle attività didattiche nella propria o nelle altrui classi	Richiamo scritto sul Registro Elettronico e cartaceo di classe e convocazione dei genitori Richiamo scritto sul registro di classe, convocazione dei genitori ed eventuale sospensione da 1 a 15 giorni sulla base della gravità della mancanza	Docente, Consiglio di Classe e Dirigente	Immediato e scritto	Impugnabile davanti all'Organo di garanzia
Rispondere o rivolgersi frequentemente e con particolare sfrontatezza agli insegnanti e/o al personale della scuola e/o ai compagni				
Deridere uno o più compagni ripetutamente e con particolare sfrontatezza				
Allontanarsi senza autorizzazione dall'edificio scolastico o dal gruppo durante le uscite o le visite guidate				
Aggredire fisicamente chiunque, senza provocare lesioni				
Rubare a scuola o in circostanze connesse con l'attività scolastica				
Fumare all'interno della scuola				
Falsificare le firme dei genitori				

<p>Riprendere, fotografare o registrare audio/video attraverso dispositivi elettronici, diffondendone il contenuto in rete o attraverso i social network senza il consenso dei diretti interessati</p>	<p>Richiamo scritto sul registro di classe, convocazione dei genitori. Ritiro del dispositivo con restituzione ad un genitore dopo informativa all'autorità giudiziaria competente. Sospensione da 1 a 15 giorni</p>	<p>Docente, Consiglio di Classe e Dirigente</p>	<p>Immediato e scritto</p>	<p>Impugnabile davanti all'Organo di garanzia</p>
--	--	---	----------------------------	---

Non rispettare ripetutamente le indicazioni del docente, sia durante le attività scolastiche che durante quelle extrascolastiche (uscite e viaggi di istruzione)	Annotazione disciplinare sul Registro Elettronico e cartaceo di classe Comunicazione ai genitori con eventuale esclusione dalla successiva uscita o viaggio e obbligo di frequenza durante la mattinata scolastica nel/nei giorni in cui si terrà l'uscita o il viaggio ed eventuale sospensione da 1 a 15 giorni	Docente, Consiglio di Classe e Dirigente	Immediato e scritto	Impugnabile
INCURIA VERSO LE COSE				
Assumere ripetutamente atteggiamenti non corretti nei vari ambienti di apprendimento (aule, laboratori, palestra, biblioteca, spazi esterni)	Richiamo scritto sul registro Elettronico e cartaceo di classe, convocazione dei genitori ed eventuale risarcimento del danno o applicazione di una sanzione alternativa	Docente	Immediato e scritto	Non impugnabile
Danneggiare l'edificio e/o gli arredi della scuola e/o il materiale dei compagni ripetutamente	Richiamo scritto sul registro Elettronico e cartaceo di classe, convocazione dei genitori, risarcimento del danno e sospensione da 1 a 15 giorni	Docente, Consiglio di Classe e Dirigente	Immediato e scritto	Impugnabile
Distruggere atti della scuola				
INFRAZIONI DISCIPLINARI DI 3° TIPO				
MANCANZE DI RISPETTO VERSO LE PERSONE				
Mancare di rispetto al dirigente e/o agli insegnanti e/o a qualsiasi altra unità di personale della scuola e/o a compagni e/o a genitori di compagni	Richiamo scritto sul registro di classe, convocazione dei genitori ed eventuale sospensione superiore a 15 giorni	Docente, Dirigente e Consiglio di Classe	Immediato e scritto	Impugnabile
Molestare e/o perseguitare e/o minacciare altri compagni, con conseguenze gravi per la salute (dopo due annotazioni per infrazioni di II tipo di questo stesso genere)				

Aggredire fisicamente chiunque, provocando lesioni				
Non rispettare le indicazioni del docente sia durante le attività scolastiche che durante quelle extrascolastiche (uscite e viaggi di istruzione) creando situazioni di pericolo per sé e per gli altri				
Allontanarsi senza autorizzazione per un tempo prolungato dall'edificio scolastico o dal gruppo durante le uscite o le visite				

guidate				
Riprendere, fotografare o registrare audio/video attraverso dispositivi elettronici, diffondendone il contenuto in rete o attraverso i social network senza il consenso dei diretti interessati in modo da ledere la dignità e il decoro dell'individuo, creando situazioni di imbarazzo o vergogna	Nota disciplinare sul registro di classe, sequestro del dispositivo/cellulare, consegna al Dirigente, convocazione dei genitori e restituzione dopo 3 o più giorni		Previa convocazione del Consiglio di Classe	Possibilità di ricorso all'apposito organo di garanzia entro 15 gg
INCURIA VERSO LE COSE				
Danneggiare in modo intenzionale e/o premeditato strumenti, attrezzature, suppellettili, singolarmente o in gruppo	Nota disciplinare sul registro, convocazione dei genitori, sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni ed eventuale risarcimento del danno o applicazione di una sanzione alternativa	Consiglio di Classe	Previa convocazione del Consiglio di Classe	Possibilità di ricorso all'apposito Organo di garanzia entro 15 gg
Distuggere atti della scuola (dopo la 1 ^a volta)				
Compiere atti di vandalismo all'interno della scuola o comunque in situazioni connesse ad attività scolastiche				
Recidiva degli atti sopra descritti	Sospensione fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di Istituto	Previa convocazione del Consiglio di Istituto	Impugnabile

Per le sanzioni più gravi rispetto a quelle contemplate dal presente Regolamento si farà riferimento all'art. 4, co. 9-9bis-9ter del DPR 24/6/1998, n. 249